

REGOLAMENTO (CE) N. 764/2000 DEL CONSIGLIO

del 10 aprile 2000

relativo alla realizzazione di azioni volte a potenziare l'Unione doganale CE-Turchia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997 ha confermato l'ammissibilità della Repubblica di Turchia per l'adesione all'Unione europea.
- (2) Il 4 marzo 1998 la Commissione ha presentato al Consiglio una comunicazione intitolata «Strategia europea per la Turchia: prime proposte operative della Commissione» al fine di preparare la Turchia all'adesione.
- (3) Il Consiglio europeo di Cardiff del 15 e 16 giugno 1998 ha ritenuto questa comunicazione una buona base per sviluppare e far progredire le relazioni tra l'Unione europea e la Turchia.
- (4) La Commissione è stata invitata dal Consiglio europeo di Cardiff a presentare le proposte necessarie alla concreta attuazione della strategia europea.
- (5) Il Consiglio europeo di Cardiff ha ricordato che la strategia europea ha bisogno di un sostegno finanziario.
- (6) Le conclusioni del Consiglio del 13 settembre 1999 fanno riferimento all'assistenza finanziaria a favore della Turchia.
- (7) L'Unione doganale CE/Turchia è entrata in vigore il 31 dicembre 1995 e la Turchia prosegue l'attuazione di riforme economiche.
- (8) Il Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999 ha dichiarato che la Turchia è un paese candidato destinato ad aderire all'Unione in base agli stessi criteri applicati agli altri paesi candidati.
- (9) Le disposizioni del presente regolamento si fondano sul rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché sul rispetto del diritto internazionale, elementi essenziali

delle politiche della Comunità europea e dei suoi Stati membri.

- (10) La Comunità annette una grande importanza alla necessità che la Turchia migliori e promuova le pratiche democratiche ed il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e che estenda la partecipazione della società civile all'evoluzione di tale processo.
- (11) Ai fini dello sviluppo di strette relazioni tra tale paese e l'Unione europea il Parlamento europeo ha adottato le seguenti risoluzioni: il 13 dicembre 1995 sulla situazione dei diritti dell'uomo in Turchia ⁽³⁾, il 17 settembre 1998 sulle relazioni della Commissione concernenti l'evoluzione delle relazioni con la Turchia dopo l'entrata in vigore dell'unione doganale ⁽⁴⁾, il 3 dicembre 1998 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sugli sviluppi delle relazioni con la Turchia e sulla comunicazione della Commissione al Consiglio dal titolo «Strategia europea per la Turchia: prime proposte operative della Commissione» ⁽⁵⁾, e il 6 ottobre 1999 sullo stato delle relazioni tra la Turchia e l'Unione europea, soprattutto per quanto riguarda l'importanza del rispetto dei diritti dell'uomo in Turchia.
- (12) Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nel presente regolamento è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ⁽⁶⁾ nell'ambito della struttura finanziaria pluriennale del pacchetto mediterraneo.
- (13) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁷⁾.
- (14) Il trattato non prevede per l'adozione del presente regolamento poteri d'azione diversi da quelli dell'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità contribuisce agli sforzi della Turchia per prepararsi all'adesione ravvicinandola all'Unione europea in tutti i settori connessi al potenziamento dell'unione doganale.

Articolo 2

L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2000-2004 è pari a 15 milioni di EUR.

⁽¹⁾ GU C 17 del 22.1.1996, pag. 46.⁽²⁾ GU C 313 del 12.10.1998, pag. 176.⁽³⁾ GU C 398 del 21.12.1998, pag. 57.⁽⁴⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.⁽⁶⁾ GU C 408 del 29.12.1998, pag. 14.⁽⁷⁾ Parere espresso il 4 dicembre 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).